



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 1 aggiunt. dell'ordine del giorno della seduta del 15 / 3 / 2013

N. <u>16</u> del Reg.	Oggetto: Convenzione per la costituzione di un'Associazione ex art.30 del D.Lgs n.267/2000 tra i Comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale A.R.O. 1 della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Approvazione.
Data: <u>15 / 3 / 2013</u>	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 16,10 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pasquale Mazzone

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio	x	
4) Trimini Domenico	x	
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale		x
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Musci Maurizio	x	
12) Savino Gennaro		x
13) Cozzoli Emanuele	x	
14) De Noia Francesco	x	
15) Di Modugno Stefano		x
16) Scagliarini Michele	x	
17) Sonatore Salvatore		x

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola		x
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco	x	
25) Maiullari Bartolomeo	x	
26) Tortosa Giuseppe	x	
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso		x
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco	x	
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

Il **Presidente** presenta al Consiglio la proposta a firma dell'Assessore al ramo Prof. Giuseppe De Simone, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile rispettivamente del Dirigente alla 4ª Ripartizione Ing. Laricchia e del Dirigente alla 3ª Ripartizione dott. Tedeschi, iscritta al punto n.1 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: **"Convenzione per la costituzione di un'Associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale A.R.O.1 della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Approvazione."** e depositata agli atti unitamente agli allegati nella stessa richiamati.

Viene dato atto che è presente il Dirigente della 4ª Ripartizione Ing. Laricchia.

In via preliminare prende la parola il **Cons. Santorsola** per esprimere disappunto per non aver ricevuto la proposta nei tempi utili e di non aver perciò avuto la possibilità di esaminare l'atto per cui, tra l'altro, preannuncia di dover abbandonare l'aula.

Interviene l'Assessore **Prof. De Simone** per relazionare ed illustrare l'argomento.

Viene dato atto che si è allontanato il Cons. Santorsola per cui i presenti passano da 22 a 21.

Aperta la discussione chiedono ed ottengono la parola i consiglieri: **Laurora Francesco, De Laurentis, Scagliarini e Di Pinto**; ai cui interventi tutti e meglio riportati nell'allegata resocontazione dattiloscritta, segue la replica dell'Assessore **Prof. De Simone**, il quale fornisce chiarimenti e svolge osservazioni in ordine anche al parere espresso sulla proposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Infine, il tutto così come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta, interviene il **Sindaco**.

Viene dato atto che sono rientrati in aula i Consiglieri: Damascelli, De Toma e Laurora Tommaso; e che si sono allontanati i Consiglieri: Trimini, Ferri e Cozzoli; per cui i presenti sono passati da 21 a 20.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.20
Assenti:	n.13 (Operamolla, Trimini, Corrado, Ferri, Savino, Cozzoli, Di Modugno, Sonatore, Paolillo, Cognetti, Avantario, De Laurentis, Santorsola)
Voti favorevoli:	n.19 (Riserbato, Franzese, De Toma, Gargiuolo, Lima, Musci, De Noia, Scagliarini, Di Leo, Brescia, Gagliardi R., Damascelli, Di Pinto, Altamura, Maiullari, Tortosa, Gagliardi G., Laurora Tommaso, Laurora Francesco)
Astenuto:	n. 1 (Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.

Quindi, il **Presidente**, propone e pone in votazione, per alzata di mano, il conferimento della immediata eseguibilità al provvedimento testè approvato.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.20
Assenti:	n.13 (Operamolla,Trimini,Corrado, Ferri,Savino, Cozzoli, Di Modugno,Sonatore,Paolillo,Cognetti,Avantario, De Laurentis,Santorsola)
Voti favorevoli:	n.19 (Riserbato, Franzese, De Toma, Gargiuolo, Lima, Musci, De Noia, Scagliarini, Di Leo, Brescia, Gagliardi R., Damascelli, Di Pinto, Altamura, Maiullari, Tortosa, Gagliardi G., Laurora Tommaso, Laurora Francesco)
Astenuto:	n. 1 (Ferrante)

La proposta viene dichiarata approvata.
Il tutto come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- la disciplina relativa all'affidamento dei Servizi Pubblici Locali dettata **dall'art.23 – bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112** recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n.99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135 recante “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte Costituzionale, **è stata abrogata, a seguito di referendum popolare del 12-13 giugno 2011, giusta DPR 18/07/2011, n.113**, pubblicato sulla G.U.R.I. 20/07/2011, n.167;

successivamente, **l'art.4 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea” del D.L. 13/08/2011, n.138** recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n.148, modificato dall'art.9, comma 2, lett. n), della legge 12/11/2011, n.183, e dall'art.25 del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 24/03/2012, n.27, nonché dall'art.53, comma 1, lett. b), del D.L. 22/06/2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n.134, **è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n.199;**

- con la legge regionale n.24 del 20 agosto 2012 (modificata con Legge regionale n.42 del 13/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n.183 del 18/12/2012) avente ad oggetto: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali”, la Regione Puglia, secondo le sopra individuate disposizioni normative statali ha inteso regolamentare ed organizzare lo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica tra cui i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- La medesima Legge regionale, nel Capo II – Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati – all’art.8, ha dettato i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni di seguito trascritte:

“Art.8 – Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati –

Comma 1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’art.2 (disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e successive modificazioni ed integrazioni e del Piano Regionale che sarà adottato dalla Giunta Regionale e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni (modifiche apportate dalla Legge Regionale n.42 del 13 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n.183 del 18/12/2012).

Comma 2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

Comma 3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

(....)

Comma 6. In sede di prima attuazione, fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DATO ATTO che

-questo Ente ed il Comune di Barletta, con nota prot. n.8846 del 12/2/2013 hanno manifestato la volontà di perimetrazione dell’ARO costituito dai Comuni di Barletta e Trani;

- con deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 23 ottobre 2012, avente per oggetto:”L.R. n.24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale”, la Regione Puglia ha approvato la perimetrazione definitiva degli Ambiti di Raccolta Ottimale della Provincia di

Barletta-Andria-Trani, inserendo Barletta nell'A.R.O. 1, insieme ai comuni di Bisceglie e Trani;

VISTA, in particolare,

la Deliberazione di Giunta regionale n.2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.7 del 15 gennaio 2013, con cui la Regione Puglia ha deliberato:

(....)

- “ di stabilire che i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10, comma 2 della L.R. 20 agosto 2012, n.24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14, comma 2 della medesima legge;
- Di stabilire che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definitivo nello schema allegato alla presente deliberazione (allegato 1), che si intende così approvato”.

RITENUTO necessario, pertanto, ai fini della costituzione dell'ARO 1 – Provincia di Barletta-Andria-Trani- tra i Comuni di Barletta, Bisceglie e Trani, approvare lo schema di convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/2000, come proposto dalla Regione Puglia con propria deliberazione n.2877 del 20 dicembre 2012 , già sopra citata.

DATO ATTO che in occasione delle prime riunioni sull'argomento il Comune di Bisceglie ha comunicato, con nota a firma del Sindaco, Avv. Francesco Spina, di aver promosso ricorso al TAR Puglia avverso la deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 23 ottobre 2012 e che pertanto non avrebbe partecipato ai lavori preparatori per la sua costituzione, che a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale di Bisceglie, il Commissario Straordinario nominato nella riunione del 6/3/2013 ha condiviso la bozza di convenzione in premessa.

DATO ATTO che il medesimo schema di convenzione è stato discusso e condiviso dai rappresentanti dei Comuni di Barletta e Trani nelle riunioni tenutesi presso le sedi dei medesimi.

EVIDENZIATO che, sulla proposta del presente provvedimento va richiesto il parere del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1, lett. b), n.3) del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

DATO ATTO che, sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti, i pareri tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnico-amministrativa in atti, espresso dal Dirigente alla 4ª Ripartizione Ing. C. Laricchia in data 8/3/2013,
- Parere di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente alla 3ª Ripartizione Dott. Y. Tedeschi in data 11/3/2013;

VISTO il verbale della 4ª Commissione Consiliare in data 13/3/2013, agli atti.

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/3/2013, agli atti.

UDITI la relazione dell'Assessore al ramo e gli interventi dei Consiglieri, di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta.

Con il risultato delle votazione così come innanzi accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) **Di Approvare** le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di Approvare** lo schema di Convenzione tra i Comuni dell'A.R.O. 1 – Provincia di Barletta-Andria-Trani – per la costituzione di una associazione ex art.30 del D.Lgs n.267/2000 di seguito (Allegato 1).
- 3) **Dare mandato** al Sindaco di sottoscrivere la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con il presente deliberato.
- 4) **Di dichiarare**, con separata votazione, stante l'urgenza imposta dalle deliberazioni regionali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO A.R.O.1/ATO BAT

per la costituzione di una associazione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000
tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n.1
della Provincia di Barletta Andria Trani

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ____ del mese di _____, in _____,
nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____,
Segretario Generale, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per
conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune
Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;

della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono
personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di
sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati,
Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha
confermato nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di
organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L. n. 267/2000 (e ss.mm.ii)

realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
trasparenza e sostenibilità ambientale ;

- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato,
per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge
Regionale 6 luglio 2011, n. 14;

- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la
possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di
rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta
Ottimale (A.R.O.);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n.
2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di
Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O./___
costituito dai Comuni di _____,
_____;

- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20
agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito
L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti
locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di
funzionamento definito con Deliberazione di Giunta Regionale
del..... n..... cui la presente convenzione si conforma;

- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii

amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono con la presente convenzione attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di _____
_____ del bacino
A.R.O./___ della Provincia di _____, così come sopra rappresentati,
giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23
ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL,
l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei
compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O./__ - Provincia di _____", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) la definizione delle modalità costitutive e la costituzione degli organismi di amministrazione, come: l'Assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il miglioramento del servizio sul territorio e la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità), senza pregiudizio per i livelli occupazionali e le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori coinvolti nei servizi in atto, nei limiti in cui gli stessi siano armonizzabili con il nuovo modello gestionale e organizzativo.

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O./__)

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale
(A.R.O.) ____ della Provincia di _____ con sede, in prima istanza, presso il
Comune di _____.

L'Assemblea è composta dai Sindaci in carica dei Comuni sottoscrittori della
presente Convenzione i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in
carica.

Art. 5 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione,
sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della
gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi
annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente con le modalità
indicate all'Art. 6;

b) la modifica della Convenzione fra i Comuni, nei termini di legge e
comunque solo all'unanimità dei voti dei Comuni sottoscrittori e previa
autorizzazione dei rispettivi consigli comunali;

c) l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate
dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare
riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di
cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.;

d) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito
Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 L.
L.vo n° 267/2000 c. ss. mm. ii

servizi pubblici locali di rilevanza economica, la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.r. 24/2012;

e) l'approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;

f) la deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

g) la deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;

h) l'approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;

i) l'approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

j) la trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati;

k) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;

l) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;

m) l'individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

A rivestire la carica di Presidente potrà essere solamente uno dei Sindaci in carica fra quelli dei Comuni sottoscrittori della Convenzione. Il venir meno della carica di Sindaco determina automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente della Convenzione. In tal caso le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla predetta cessazione. Nella prima

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 L.
L. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

seduta, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità dei voti dei Sindaci o loro delegati con specifica delega scritta. In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convoca nuovamente l'Assemblea entro e non oltre i quindici giorni successivi alla precedente adunanza. Nella seconda seduta, l'Assemblea elettiva sarà validamente costituita se saranno presenti tutti i Comuni sottoscrittori della Convenzione (quorum costitutivo) ma il Presidente potrà essere eletto anche con il voto di due Comuni su tre (quorum elettivo). In mancanza di accordo anche nella seconda adunanza, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune più popoloso. La carica di Presidente dura per anni 3, con il criterio della rotazione triennale tra i Comuni sottoscrittori. Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede pro tempore dell'Assemblea di A.R.O. per anni 3. L'Assemblea elegge nella stessa adunanza in cui elegge il Presidente o in altra distinta, un Vice Presidente che dura in carica 3 anni. Il Vice Presidente viene eletto con il consenso unanime di almeno due Comuni su tre, fra quelli sottoscrittori. Anche per il vice Presidente vale il criterio della rotazione di cui sopra.

Il Segretario Generale dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila o, se indisponibile, altro designato dal Presidente fra i Segretari Generali di uno degli altri Comuni sottoscrittori e per lo stesso periodo di incarico del Presidente. Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, riducibili sino a due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un Comune su tre e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni presenti, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'art.5, comma 1, lettere e), f) e h), da assumersi all'unanimità.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico - normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

Art. 7 (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Spetta al Presidente :

- la rappresentanza attiva e passiva dell'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O., sentiti i Sindaci degli altri Comuni partecipanti;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILO)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atteso sia a

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O./__" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

I Comuni sottoscrittori assumono come principio guida quello per il quale l'Ufficio Comune rappresenta una "articolazione aggiuntiva", bensì una sintesi delle risorse umane e strumentali disponibili e già dedicate ai medesimi servizi, allo scopo di promuovere sinergie, valorizzare le professionalità e conseguire economie di scala. In applicazione di tale criterio gli apporti di ogni singolo comune saranno tendenzialmente in termini di

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 (c.c. art. 111)

personale, logistica e strumentazioni, fatte salve doverose compensazioni finanziarie in ipotesi di apporti differenziati

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O./___ relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lettera b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, in relazione alla dimensione demografica di ciascun Ente, alla data del 31/12/2011 (dati censimento ISTAT).

Detti costi sono attribuiti sulla base delle decisioni dell'Assemblea dell'A.R.O., secondo quanto stabilito al successivo art. 12 e quantificati in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii

enti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato sono affidate al Comune capofila, che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella stessa misura di cui alla copertura dei costi del servizio convenzionato.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, previa autorizzazione dell'Assemblea e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ricadenti sui singoli enti convenzionati.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O. di cui al precedente punto c);

e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;

h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii

rivenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;

- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. e sulla base delle indicazioni sul rispetto dello standard e degli obblighi di servizio pubblico e universale, provenienti da una apposita task force nominata dall'Assemblea e formata da dirigenti/funzionari dei tre Comuni sottoscrittori.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare le attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero un componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./___ espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L.

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

214/2011;

b) curano l'eventuale contrattualizzazione e gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;

ALLEGATO 1

MODELLO D'ORGANIZZAZIONE DELL'ARCO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii

e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'assemblea.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Non sono considerate spese di funzionamento e, pertanto, non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche

ALLEGATO 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D.
L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed
in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali
integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione
a taxa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni
sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti
che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed
è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

PRESIDENTE:

Possiamo passare all'ulteriore punto all'ordine del giorno. C'è una proposta di delibera, questo costituisce il primo dei due ordini aggiuntivi, vi leggo l'oggetto e poi vi fate la questione: *Convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del Decreto Legislativo 267 del 2000, tra i Comuni rientranti nell'Ambito della Raccolta Ottimale, ARO 1, della Provincia Barletta – Andria – Trani. Approvazione.*

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Santorsola.

Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SANTORSOLA:

Signor Presidente, so che quello che dirò adesso non impressionerà nessuno, né farà sgorgare lacrime di dolore, però siccome su questi due argomenti, io non ho avuto assolutamente modo di prepararmi, quindi il mio apporto e la mia presenza non è costruttiva, io preferisco abbandonare l'aula.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Santorsola.

Può relazionare l'Assessore De Simone, prego.

ASSESSORE DE SIMONE:

Con la Legge Regionale 24 del 20/8/2012, organizzazione dei servizi pubblici e rifiuti, viene messa una pietra miliare per quanto riguarda la organizzazione dei servizi e precisamente rifiuti e trasporti.

Se mi consentite, vorrei leggere brevemente alcuni passi di questa famosa legge regionale, la n. 24 del 20 agosto 2012.

Aprò una breve parentesi e mi rivolgo al collega Santorsola. Collega Santorsola, lei ha ragione quando dice che ha avuto poco tempo, ma qui lo abbiamo avuto anche poco tempo, sa perché? Chiarisco bene, perché questo è un atto di fiducia che la Regione ci sta chiedendo e io sto chiedendo a voi, perché dopo che relazionerò tutto l'iter che è stato lungo...

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE:

Consiglieri, per cortesia.

Assessore, non alimenti dibattiti. Prego.

ASSESSORE DE SIMONE:

...la Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, avente per titolo: "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali, al capo I art. 1 comma 1 dice, recita: "La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali e rilevanza economica, con l'obiettivo di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti e degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente.

Al comma 2 dice: la presente legge regola e organizza in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione Europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali e di rilevanza economica.

Sorvolo su altre cose, il Capo II, norme in materie di rifiuti urbani assimilati all'art. 8, che ci interessa più da vicino, al comma 2 dice: "Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è articolato funzionalmente nell'operazione di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti, recupero, riciclaggio e smaltimento".

Se voi notate, il 20 agosto 2012, proprio quando tutti erano in ferie, la Legge Regionale 24 organizza il servizio, cosa è che dice e su questo darei atto che la Regione ha inteso veramente dare una mano sia ai Comuni che ai cittadini.

Siccome il servizio di raccolta e di conferimento, diciamoci la verità costa sia ai Comuni e sia di riflesso ai cittadini, su disposizioni nazionali, la Regione Puglia, attraverso questa legge regionale, ha voluto disciplinare questo servizio, cosa ha fatto?

In data 14 settembre, vi leggo le date più importanti, poi ve lo dirò, in data 14 settembre 2012 l'Assessore all'Ambiente Nicastro, invia ai Sindaci una richiesta di proposta per un eventuale perimetrazione dell'area, perché? Perché ha visto che i Comuni da soli hanno un costo molto alto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti.

Qualora si dovessero consorzio, attraverso chiaramente un'associazione dicono che e sono sicuri che i costi verrebbero abbattuti, perché il servizio viene reso, attraverso una forma che poi stabiliremo, una forma che darà atto ai Comuni che si vogliono consorzio, di risparmiare per quanto riguarda questo servizio, quindi l'Assessore in data 14 settembre 2012, invita tutti i Sindaci a consorzio attraverso un'associazione chiamata ARO.

Ecco che qui il Comune di Trani subito si attiva e l'Amministrazione scrive al Comune di Barletta il 21/11 dicendo a Barletta e poi a Bisceglie, che atteso che ormai il Comune di Andria e il Comune di Canosa si erano già consorzio formando l'ARO un anno e mezzo prima e il Comune di Trani, chissà perché il 2011 non aveva risposto a questa sollecitazione, comunque il Comune di Trani invita il Comune di Bisceglie e il Comune di Barletta ad esprimere la volontà alla Regione Puglia di consorzio e qui cominciano le date, 9 dicembre, 13 dicembre, 10 gennaio, 16 gennaio, 6 febbraio, non voglio dire ciò che è successo, 14 febbraio 2013, 12 febbraio 2013, perché ci sono state tutte queste date e questi incontri?

Perché man mano che passava il tempo, i Sindaci se ne andavano, venivano sfiduciati o si dimettevano, noi la volta seguente trovavamo al posto del Sindaco un commissario e quindi stai a ripetere tutte le situazioni, in conclusione finalmente l'Assessore Nicastro in data 15 febbraio 2013 manda a tutti i Comuni una bozza di convenzione, state attenti alle date, 15 febbraio 2013, quindi un mese fa e dà di tempo ai Comuni che erano rientrati nella perimetrazione fatta, indetta da lui, i Comuni di Trani, di Bisceglie e di ARO, fanno parte di una perimetrazione chiamata ARO 1, dà un mese di tempo per poter questa bozza, che la Regione ci ha mandato, riportarla in Consiglio Comunale attraverso questo regolamento e di approvarlo.

Subito ci siamo attivati, però mentre il Comune di Barletta era già commissariata, il Comune di Bisceglie, mentre noi andavamo a parlare con l'Assessore Nicastro, invitando lui affinché intervenisse sul Comune di Bisceglie, che si era opposto alla perimetrazione dell'ARO, nel Comune di Bisceglie il Sindaco è stato sfiduciato, il che vale a dire che ci siamo ritrovati a discutere di questa bozza con due Commissari Prefettizi.

Al di là di tutto, voglio ribadire che questa bozza regionale, che noi dovremmo approvare in questo modo, come ce lo ha mandato, è stata rivisitata, anche se lievemente in alcuni articoli, adeguando la stessa bozza alle realtà locali.

Vi leggo qualche passo saliente, che ha modificato attraverso l'accordo dei Commissari Prefettizi di Barletta e Bisceglie, alcuni articoli di questa bozza, che ripeto ci ha calato dall'alto la Regione.

L'art. 2...

PRESIDENTE:

Chiedo scusa Assessore, ma lei sta facendo una relazione o sta facendo la storia del provvedimento?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

No, siccome i tempi del Consiglio Comunale oggi sono contenuti, non vorrei dilatarli in questo momento.

ASSESSORE DE SIMONE:

Innanzitutto l'assemblea non ne è a conoscenza, devo motivare questo atto di fiducia da parte dei presenti, mi consenta che i Consiglieri capiscano questa cosa.

PRESIDENTE:

Va bene.

Assessore un attimo, chiedo scusa, Consiglieri potete prendere posto per cortesia?

Perché già a distanza di un metro non si capisce niente. Prego.

ASSESSORE DE SIMONE:

L'art. 2 dice: finalità dell'assemblea o dell'associazione o dell'ARO. La presente convenzione costitutiva dell'associazione fra Enti, denominata ARO 1, Provincia BAT, in attuazione della legge, ha come finalità gestione associata dei compiti, definizione delle modalità costitutive.

Ecco, qui ci tengo a sottolineare, che per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia, art. 2 pagina 4 della bozza che è stata allegata, cosa dice qui?

Che l'associazione dei Comuni che si costituiranno in forma ARO, devono conseguire questi obiettivi, economicità, significa che deve fare in modo che con la raccolta e il contenimento si abbassino i costi; efficacia, cioè non è concepibile che arrivato alle dieci ci sia ancora immondizia, esempio; efficienza, significa che, il Comune insieme a questa costituzione, devono fare in modo che l'ARO funzioni in modo egregio per il miglioramento del servizio e qui c'è una modifica che abbiamo apportato, perché dovevamo garantire la presenza dell'AMIU, perché mentre Barletta ha una società mista pubblico – privato in una percentuale, noi abbiamo una società a capitale integro, puro, a capitale pubblico, mentre per quanto riguarda Bisceglie, ha dato in affidamento la raccolta ad una ditta, quindi già abbiamo tre forme diverse di gestione.

Abbiamo sottolineato tutti i tre i Sindaci ed erano d'accordo i commissari, dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili, senza pregiudizio, pagina 4 ultimo comma, comma 2, senza pregiudizio per i livelli occupazionali e le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori coinvolti nei servizi.

Significa che se l'AMIU è efficientissima e ci garantisce alcuni obiettivi, noi dobbiamo solo guardare, però ci sono altre due realtà, la realtà della Bar.S.A. e la realtà della ... nei limiti in cui gli stessi siano armonizzabili con il nuovo modello gestionale organizzativo.

Questo vuol dire che se c'è personale in esubero che non è funzionale, noi fortunatamente non ce lo abbiamo, perché abbiamo un direttore tecnico, un direttore amministrativo, tre personali C e così via, ma altre realtà, secondo quello che ci hanno riferito, hanno dieci Capi Settori, cinquanta... ed è chiaro che avendo una gestione mista, ciascuno si è fatto carico di assumere la gente.

Sul funzionamento dell'assemblea, altra modifica è che a rivestire la carica di Presidente potrà essere solamente uno dei Sindaci in carica, E' evidente che, sfortunatamente per gli altri Comuni, dove ci sono i Commissari Prefettizi, è per tutti e tre i Sindaci o meglio i due commissari con il Sindaco.

Questa bozza che si può dire blindata e voi avete ragione è un atto di fiducia che la Regione chiede a noi e noi chiediamo a voi. La carica di Presidente dura per tre anni con il criterio della rottamazione e così via.

Aggiungo soltanto una cosa e termino perché mi stanno un po' sollecitando, qualcuno direbbe ma sono i Sindaci che devono gestire poi tutto l'ARO? Assolutamente no, perché se voi vedete dice sempre: "I Sindaci, sentiti i Consigli Comunali, i Sindaci prima di passare all'approvazione di qualsiasi cosa, sentiti i Consigli Comunali" ed è stato richiesto dall'Amministrazione del Comune di Trani, per garantire la Maggioranza, i dissidenti, eventualmente ce ne fossero e l'Opposizione che sempre c'è.

Detto questo, non so se ci siano da dare altre spiegazioni, credo di essere stato ...

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE DE SIMONE:

Consentitemi, questo lasciatelo fare quando si costituirà l'ARO, è chiaro se abbiamo già difeso gli operai, come si fa a difendere gli operai e non l'azienda, si vedrà, potrebbe porre la domanda anche Barletta e la Bar.S.A. che fine farà?

Signori miei, i Sindaci, quando costituiranno attraverso questo ARO l'associazione tra i tre Comuni, si devono riunire e sentiti i Consigli Comunali, devono decidere come fare la raccolta, il conferimento e tutto il resto.

Oggi voi state approvando una volontà di costituzione di un'associazione, che vede l'individuazione nell'assemblea del Presidente e di queste caratteristiche, per il resto il futuro sarà stabilito dai Sindaci, sentiti i Consigli Comunali.

Oggi c'è la volontà che tutti e tre i Sindaci o i Comuni si costituiscano nell'ARO, tra parentesi cerchiamo di non essere troppo timorosi, si è già costituito...

PRESIDENTE:

Consiglieri, chiedo scusa, prendete posto.

ASSESSORE DE SIMONE:

...l'ARO, ...Molfetta è da cinque, quattro mesi, non so se l'ARO di Canosa e Andria e l'ARO di Molfetta esistono ancora, significa che, al di là del fatto che le cose si sono fatte bene.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

Assessore, chiedo scusa.

Non approfittate dell'Assessore De Simone, della sua disponibilità, se avete delle domande da fare, ponete ritualmente, così almeno risulta a verbale ed è utile ai fini della discussione.

Assessore, ha finito la relazione? Se non ci sono interventi, Sindaco è ad integrazione della proposta? Altrimenti lo farà dopo in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 15, Laurora Francesco.

Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE LAURORA F.:

Grazie Presidente.

Assessore, c'è una perplessità da parte mia, nella proposta si legge che, il Sindaco di Bisceglie, l'ex Sindaco o l'Amministrazione di Bisceglie, aveva proposto ricordo avverso questo provvedimento e che pende dinanzi al TAR, se non erro, mi corregga se sbaglio.

Ora, qui si legge che il commissario di Bisceglie nominato, nella riunione del 6 marzo ultimo scorso, ha condiviso la bozza della convenzione in premessa, ma l'attuale commissariamento, l'attuale commissario che cosa fa, andrà a coltivare quel ricorso al TAR, rinuncerà a quel ricorso al TAR, oppure noi andiamo a firmare e poi all'indomani dovremmo decidere cosa fare su una sentenza, che magari il TAR avrà emesso?

Quella bozza, quindi sarà messa nel nulla, perché il commissario o scrive e ci dice che, l'Amministrazione di Bisceglie e quindi lui in qualità dei poteri del Consiglio Comunale dichiara e ci fa vedere che ha rinunciato agli atti del processo, oppure non so fino a che punto, queste sono le mie perplessità.

Per quanto concerne il voto per l'ARO nulla in contrario, però c'è questo punto interrogativo, qui non è allegata nessuna rinuncia da parte del commissario a questo ricorso proposto al TAR.

Se potete fornirvi chiarimenti su questo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 13, De Laurentis.

Prego.

CONSIGLIERE DE LAURENTIS:

La ringrazio Presidente, ringrazio anche l'Assessore per averci raccontato brevemente l'iter, un iter molto lungo e in effetti gliene do atto, tanto lungo, che, però, Assessore mi consenta anche lei, non è possibile che dopo aver avuto nell'ordine del giorno tutta una serie di punti, lei arrivi con questo argomento e tra l'altro bello corposo, senza che noi, almeno io personalmente e penso anche altri, il Consigliere Santorsola lo ha anticipato, abbiamo avuto la possibilità di seguirlo nel suo iter, tra l'altro ora sentendo l'intervento, lei garantiva i livelli occupazionali, almeno sarebbero stati garantiti i livelli occupazionali, così come inseriti nel provvedimento.

La domanda che pongo io, è che garanzie abbiamo, invece, dell'AMIU come S.p.A. di proprietà del Comune? I livelli occupazionali siamo preoccupati che giustamente rimangano tali e magari vengano anche incrementati, ma l'AMIU che fine farà? L'AMIU che gestisce una discarica, che sappiamo che è ricettacolo di rifiuti di tanti e tanti Comuni e anche di più, che soprattutto ha nel suo portafoglio tante, tante risorse accantonate per il post esercizio e quindi immagino che possano anche far gola, mi sembra

che siano 20 milioni di Euro che l'AMIU ha accantonato per il post esercizio delle discariche in uso, che fine faranno quei soldi qualora ci sia un accorpamento? Oppure il servizio dell'AMIU potrà anche essere esteso agli altri Comuni, ci sarà una sinergia tra le due aziende? Verrà costituito un soggetto terzo che gestirà insieme i due Comuni?

Sono questi gli aspetti che vorremmo sapere, che ci lasciano perplessi, seppure prevista la delimitazione dall'assemblea regionale, dalle delibera di Giunta e quanto altro, ma la gestione vera della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti come avverrà?

Su questo la relazione non so se era carente, oppure è stato saltato questo passaggio o non l'ho sentito io, sicuramente mi è sfuggito, quindi vorrei rassicurazioni dall'Assessore riguardo ai destini dell'Azienda AMIU e non dei loro amministratori.

PRESIDENTE:

Grazie Consiglieri. Non ci sono altri interventi.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il numero 39, Scagliarini.

Prego.

CONSIGLIERE SCAGLIARINI:

Grazie signor Presidente.

Volevo porre due questioni all'Assessore De Simone, poi chiaramente mi riservo di intervenire, intanto la prima questione, se non si dovesse approvare l'ARO, ci sarebbe un commissariamento da parte delle Regione Puglia?

Seconda domanda, nel parere dei Revisori dei Conti che ci è stato notificato, loro esprimono parere favorevole, per dicono: evidenziando la necessità che siano quantificati gli oneri derivanti dalla partecipazione al nuovo soggetto giuridico nascente dalla proposta sottoposta al parere di questo collegio e sul quale capitolo di bilancio gli stessi devono essere imputati.

Siccome, io credo che alla fine questo sia un semplice atto di indirizzo se aderire o meno all'ARO, vorrei capire questa cosa e mi riservo poi chiaramente di completare il mio intervento.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere.

Un attimo solo, ci sono altri interventi di Consiglieri? Se ponete adesso le questioni, poi l'Amministrazione e il dirigente possono rispondere in una unica volta, senza che stiamo ad instaurare dialoghi.

Lei vuole fare adesso l'intervento? Coraggio, faccia adesso l'intervento.

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Pinto con il numero 51. Prego.

CONSIGLIERE DI PINTO:

Grazie Presidente.

Avrei preferito intervenire successivamente alle risposte dell'Assessore, ma intervengo adesso.

All'Assessore De Simone vorrei chiedere questo: ho sentito che nella convenzione, nella proposta di convenzione, cioè nella bozza di convenzione, chiedo scusa, è prevista la salvaguardia delle unità lavorative che attualmente sono impiegate nell'ambito del lavoro di raccolta e quanto altro, questo significa che vengono espressamente tutelati i lavoratori, però raccogliendo anche un po' quello che ho sentito in altri interventi, effettivamente non essendo stato chiarito, sviscerato completamente quello che sarà il futuro vero e proprio della natura giuridica di quell'organismo, che poi gestirà materialmente il servizio di raccolta, vorrei più che porre una domanda a questo punto, chiedere all'Amministrazione di porre la massima attenzione sulla salvaguardia non solo dei lavoratori e dei loro diritti, ma anche della nostra Azienda Municipalizzata AMIU, in quello che sarà il futuro di questa ARO e quindi di cercare il più possibile non soltanto di mantenere l'azienda in quanto tale, ma anche a questo punto cercare di ottimizzarne al meglio le potenzialità estendendola a tutto l'ambito di raccolta ottimale.

Grazie Assessore.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere.

Ci sono altri interventi? No.

L'Amministrazione replica. Aveva chiesto di intervenire il Sindaco. Prima chiede di chiarire l'Assessore De Simone, prego.

ASSESSORE DE SIMONE:

La riflessione del Consigliere Comunale Laurora Francesco è meritevole di risposta e lo dico perché il Sindaco di Bisceglie ha proposto ricorso al TAR, allora c'è da fare una considerazione, al di là di una considerazione personale, perché il ricorso per me è infondato, ma al di là di questo, non ha chiesto la sospensiva, il che vale a dire che lei che sta al Tribunale, chissà quando si discute, però è una mia valutazione, cosa è stato detto?

Quando il Sindaco di Bisceglie ha comunicato all'assessorato regionale e ai due Comuni che fanno e faranno parte dell'ARO, che si era costituito al TAR Puglia noi abbiamo prospettato questa situazione.

Ha detto l'Assessore Regionale, ero presente io, il Commissario Prefettizio di Barletta e il Sindaco di Trani, che qualora Barletta e Trani avessero costituito l'ARO e quindi avessero sottoscritto la bozza e Bisceglie non volesse, ripeto allora Spina era ancora in carica, non avesse voluto assolutamente sottoscriverlo, davanti a quel ricorso avrebbe mandato il Commissario ad Acta.

Abbiamo parlato con il Commissario Prefettizio, quello che sta oggi a gestire la cosa pubblica del Comune di Bisceglie e ha detto che lui avrebbe parlato con l'Assessore Nicastro, comunque la sua presenza del giorno 6 marzo 2013, stava a significare che la bozza l'avrebbe accettata, lasciamo stare quello che accade per il...

Lui farà l'atto deliberativo con i poteri di Giunta e di Consiglio e lo farà sottoscrivere alla Bar.S.A., questo posso dire che a noi sta bene, il resto vedremo, lo sottoscriverà, se no va al commissario.

Consigliere De Laurentis per i tempi, tu hai ragione, ma ho fatto una premessa, il 15 febbraio è stata emanata dalla Regione Puglia ed è arrivata sul tavolo dei Sindaci, ci siamo riuniti, però ti ho detto le vicende, non solo il 6 l'abbiamo sottoscritta tutti e tre il Sindaco o meglio i Commissari Prefettizi, ma vorrei chiarire una questione, i trenta giorni che la Regione concede ai Sindaci per sottoscrivere la bozza è già scaduto il 14 marzo, noi siamo ancora in prorogatio, perché sa quello che è accaduto.

Sull'AMIU, qui vorrei rispondere a De Laurentis, circa l'AMIU e la discarica. Consigliere De Laurentis l'AMIU è una questione, la discarica è un'altra.

L'AMIU entrerà nel discorso futuro, da venire dell'ARO, la discarica no, perché la discarica non appartiene a nessuno, la discarica è qualcosa di se, non è che possiamo mettere nel gioco dell'ARO, cioè quando noi andremo a discutere della raccolta, dello spazzamento e del contenimento, vedremo la gestione dell'AMIU. Per adesso abbiamo salvaguardato con l'art. 2 comma 2 le forze umane ed è evidente che il Sindaco dovranno parlare del futuro dell'AMIU, non crediate che il Sindaco di Trani non sentirà le diverse anime del Consiglio Comunale, li difenderemo a spada tracciata, anche perché vi posso dire che c'è la volontà anche degli altri, ma noi siamo più avvantaggiati, perché l'AMIU è una società a capitale pubblico, quindi noi la difenderemo per forza e sono gli altri che si troveranno in difficoltà avendo o un capitale misto e un affidamento, per cui vedremo.

La discarica ho già detto che non entra in questo gioco, l'AMIU, ve lo ripeto, lo salvaguarderemo con i prossimi interventi sentito il Consiglio Comunale.

Ho detto che, eventualmente Bisceglie non vuole entrare sarà commissariato, penso al parere dei Revisori, scusatemi, credo o sono loro o siamo noi, che la delibera e la bozza è poco chiara, è un atto di indirizzo e non c'entra niente quello che sta dicendo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore.

Aveva chiesto di intervenire il Sindaco, prego.

SINDACO:

Grazie signor Presidente, signori Assessori, colleghi Consiglieri. Semplicemente per cercare di ripristinare così un po' un tono di maggiore attenzione e anche di grande serietà su questo punto.

Intanto devo compiacermi, perché vedere che c'è una grande passione espositiva da parte dell'Assessore all'Ambiente, nonostante i tanti anni trascorsi in politica, devo dire che questa è sempre contagiosa ed io lo devo ringraziare pubblicamente, al di là di tutto, come sono solito fare con gli Assessori, ma in

particolar modo con lui, perché sul punto è stato veramente estremamente tempestivo e molto ben informato.

Grazie ad un suo input, ad un suo suggerimento, io ho parlato della necessità della costituzione dell'ARO al Sindaco della città di Barletta, all'allora Sindaco della città di Barletta Ingegnere Maffei, in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Levante, che si è tenuta quest'anno presso il Teatro Petruzzelli per volere del Presidente del Consiglio Monti e non presso il solito luogo appunto della fiera e ho registrato un grande entusiasmo da parte del Sindaco di quella città, che all'epoca era amministrata da un colore politico differente rispetto al nostro.

Sul punto abbiamo registrato una cautela del Sindaco di Bisceglie, che però per rispondere al Consigliere Laurora, Franco Laurora, che come è stato già detto ha promosso un ricorso al TAR, ma lo ha promosso senza istanza cautelare, senza sospensiva, quindi questo significa che lo stesso sarà discusso nel 2015, nel 2016, sarà discusso chissà quando e arriverei a dire anche chissà che, perché si corre il rischio che cessi la materia del contendere.

Oggi paradossalmente le parti si sono invertite, oggi che cosa accade? Che il Comune di Barletta è stato commissariato e purtroppo è accaduto ciò anche per il Comune di Bisceglie, dico purtroppo anche per il Comune di Barletta.

Il tempo che noi avevamo recuperato, oggi corriamo il rischio di perderlo, perché comunque il Comune di Barletta e il Comune di Bisceglie nella persona dei loro Commissari Prefettizi Straordinari, hanno poteri di Giunta e di Consiglio, quindi per rispondere alla domanda opportuna del Consigliere Scagliarini, se noi non adottassimo oggi questo provvedimento, per il quale ci sono stati pochi giorni di condivisione, per i quali il ritmo è stato molto sincopato e per il quale tutte le eccezioni da voi sollevate sono state anche pertinenti, ma secondo me sono, Assessore mi corregga se sbaglio, pertinenti ad una seconda fase, alla prossima fase, non questa che è di semplice costituzione, io per rispondere alla domanda del Consigliere Scagliarini che trovo pertinente, dico che per certo potrei riferire in aula che l'Assessore all'Ambiente confermato dal rimpasto Lorenzo Nicastro, attuerebbe il commissariamento.

Siccome noi non vogliamo una situazione patologica, specie quando siamo stati sul punto molto tempestivi, io invito il Consiglio, pur con tutte le perplessità e pur con il dibattito per il quale devo ringraziare sentitamente i Consiglieri di Maggioranza rimasti in aula, rimasti in aula e devo fortemente ringraziare i Consiglieri di Minoranza, De Laurentis, Laurora, fino a qualche minuto fa avevo visto anche il Consigliere Santorsola e particolarmente i Consiglieri dell'UDC Maiullari e Tortosa, che pur avendomi preannunciato di dover andare via, sono invece rimasti in aula.

Grazie veramente a tutti voi.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco.

Poniamo in votazione il provvedimento.

1	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
2	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
3	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASTENUTO
4	CONSIGLIERE	TRIMINI Domenico	ASSENTE
5	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
6	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
7	CONSIGLIERE	GARGIULO Giovanni	FAVOREVOLE
8	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
9	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	ASSENTE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	MUSCI Maurizio	FAVOREVOLE
12	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
13	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	ASSENTE
14	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	ASSENTE
16	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	ASSENTE

18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	FAVOREVOLE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	FAVOREVOLE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	FAVOREVOLE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	FAVOREVOLE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASSENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	FAVOREVOLE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASSENTE

PRESIDENTE:

Esito della votazione: 19 favorevoli e 1 astenuto. Il Consiglio approva.

Si vota l'immediata esecutività per alzata di mano. Stessa votazione del provvedimento sull'immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 287 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 25 MAR. 2013 al 9 APR. 2013
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 25 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 25 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 25 MAR. 2013

Il Funzionario delegato
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta